

Da "asgi@pec.it" <asgi@pec.it>

A "prot.segreteria@cert.garantenpl.it" <prot.segreteria@cert.garantenpl.it>, "segreteria@garantenpl.it" <segreteria@garantenpl.it>

Data venerdì 7 agosto 2020 - 12:59

## **Segnalazione respingimento e trattenimento cittadini dominicani regolarmente soggiornanti valico di frontiera Malpensa**

---

Alla c.a. de  
il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale  
[prot.segreteria@cert.garantenpl.it](mailto:prot.segreteria@cert.garantenpl.it)  
[segreteria@garantenpl.it](mailto:segreteria@garantenpl.it)

### **Oggetto: Segnalazione respingimento e trattenimento cittadini dominicani regolarmente soggiornanti valico di frontiera Malpensa**

Gentile

Le associazioni ARCI e ASGI (Associazione per gli Studi giuridici sull'Immigrazione) su segnalazione di Mercedes Frias, inviano la presente al fine di segnalare e condividere le informazioni raccolte in merito alla notifica ed esecuzione di provvedimenti di respingimento, con conseguente trattenimento de facto, alla frontiera aerea di Milano Malpensa di un gruppo di cittadini dominicani, tra cui anche alcuni minori, regolarmente soggiornanti sul territorio italiano.

Per quanto riguarda lo svolgimento dei fatti, si presenta a seguire un breve riepilogo a partire dall'attività di assistenza legale che si sta svolgendo e dalle testimonianze dirette di alcune delle persone interessate che hanno segnalato il caso e preso contatti diretti con Mercedes Frias.

Un gruppo di cittadini dominicani, sono giunti in Italia in data 20.07.2020 a bordo di un volo La Romana–Milano Malpensa, NO996, che era operato dalla compagnia aerea Neos in collaborazione con il Ministero degli Esteri per riportare in Italia i cittadini italiani rimasti all'estero, che trasportava secondo le testimonianze raccolte circa 180 passeggeri. All'arrivo nella zona di transito le persone sarebbero state, secondo quanto riferito, divise in gruppi distinti a seconda del possesso della cittadinanza italiana ovvero della condizione di familiare di cittadino italiano. Le circa 27 persone che non possedevano, secondo questa prima profilazione, i suddetti requisiti sono state destinatarie, in data 21.07.2020, di provvedimenti di respingimento immediato per motivi di pericolosità per l'ordine pubblico, la sicurezza interna e la salute pubblica, tenuto conto presumibilmente di quanto previsto dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 16 luglio 2020 che dispone all'art. 1, un divieto generalizzato nei confronti di cittadini stranieri in ingresso e transito nel territorio nazionale laddove nei quattordici giorni precedenti abbiano soggiornato e transitato nella lista di 16 Paesi di cui al comma 1.

Nonostante le paventate esigenze sanitarie, non è stato eseguito nessun tipo di accertamento sanitario e le persone in oggetto sono quindi state oggetto di trattenimento de facto in aeroporto in attesa del primo volo utile per il rinvio eseguito in data 23.07.2020. Destano estrema preoccupazione le condizioni materiali di permanenza cui sono state soggette le persone in oggetto, costrette inizialmente a dormire sulle sedie della sala di attesa posta nell'area partenze dell'aeroporto, senza alcuna informazione da parte delle autorità competenti se non relativamente alla necessità di attendere il primo volo utile per il rinvio in Repubblica Dominicana. Dopo un giorno le persone sono state condotte presso gli appositi locali di attesa, sistemate su brandine da campo, in condizioni di promiscuità tra uomini, donne e minori, senza alcuna possibilità di uscire e sotto stretta sorveglianza da parte delle autorità di frontiera.

Le persone riferiscono di non aver avuto la possibilità di accedere ai propri bagagli, nemmeno laddove ciò fosse giustificato dall'esigenza di recuperare effetti personali necessari a minori; di non disporre di un armadietto o altro luogo in cui riporre i propri effetti personali; di non avere a disposizione abiti di ricambio ovvero un kit igienico per provvedere alla propria igiene personale.

Le persone sono quindi state oggetto di trattenimento per 4 giorni, senza che tale privazione di libertà fosse stata disposta con valido provvedimento e, in ogni caso, in assenza di qualsivoglia base legale nel diritto interno per tale detenzione, come da prassi delle autorità di frontiera.

Con riguardo alla notifica ed esecuzione del provvedimento di respingimento si ritiene che trattandosi di persone regolarmente residenti e in alcuni casi lungo soggiornanti, il decreto sia stato illegittimamente emesso non difettando dei requisiti per l'ingresso di cui all'art. 4 del TUI, dovendo diversamente essere garantito il reingresso in condizioni di parità di trattamento con il cittadino italiano potendosi disporre la misura della quarantena precauzionale ai fini della tutela della salute individuale e pubblica. L'esecuzione del respingimento appare irragionevole anche ai sensi dell'art. 6 dello stesso Codice Frontiere Schengen, tra i requisiti di ingresso per i cittadini di paesi terzi, la condizione di non essere considerato una minaccia per la salute pubblica rileva solo con riferimento a soggiorni previsti nel territorio degli Stati membri, la cui durata non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

Alla luce di ciò la stessa Ordinanza del Ministero della Salute del 16 luglio prevedendo come unica eccezione al divieto di ingresso generalmente imposto, l'ingresso nel territorio nazionale di cittadini degli Stati di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, e dei loro familiari, con residenza anagrafica in Italia, risulta illegittimamente emesso ponendo in essere una prassi discriminatoria ed in contrasto con la normativa interna e comunitaria.

Il divieto di ingresso dai noti 16 paesi, inizialmente previsto fino al 31 luglio, è da intendersi prorogato fino al 10 agosto, in forza del Decreto del Ministro della salute del 30 luglio e salvo ulteriori proroghe, tuttavia si ritiene che andrebbe tutelato da parte delle autorità italiane il diritto di rientro sul territorio italiano delle persone in oggetto perché possano legittimamente esercitare il loro diritto di soggiorno nonché il diritto all'unità familiare e riprendere le proprie normali attività lavorative, affinché non sia posto in essere un ulteriore danno sia economico che esistenziale.

A fronte di quanto descritto, si auspica un intervento che possa intercedere con le autorità competenti al fine di ottenere delucidazioni in merito a tali modalità di respingimento e possa tutelare con urgenza le garanzie che dovrebbero essere poste in essere nei confronti di tutti i cittadini stranieri che hanno residenza e dimora abituale in Italia, anche al fine di evitare il ripetersi di analoghe circostanze.

In attesa di riscontro, si ringrazia per l'attenzione.

Per ARCI-Filippo Miraglia  
Per ASGI-Anna Brambilla  
Mercedes Frias

---

A.S.G.I. - Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione  
via Gerdil, 7 - 10152 Torino  
Tel/Fax +39 011.43 69 158